

**REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.) PER
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
(approvato il 22 dicembre 2005)**

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.)

1 – Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) dell'Università degli Studi di Palermo, in conformità ai criteri ed ai principi dettati dall'Accordo Collettivo Quadro - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - sottoscritto il 7/8/1998 - tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) e le Organizzazioni Sindacali, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5/9/1998.

2 – La RSU dell'Università di Palermo è costituita da un numero di componenti stabilito dai pertinenti accordi nazionali quadro vigenti nel tempo.

ART. 2

**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - INSEDIAMENTO DELLA RSU –
ELEZIONE DEL COORDINATORE, DEI VICE COORDINATORI
E DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE**

1 – Il Presidente della Commissione elettorale, dopo avere trasmesso all'Amministrazione universitaria il verbale concernente le risultanze delle votazioni ed i seggi attribuiti a ciascuna lista, procederà, entro i successivi trenta giorni, alla proclamazione degli eletti.

2 – La prima seduta è convocata entro quindici giorni dall'insediamento della RSU dal candidato che ha ottenuto più voti dalla consultazione elettorale, il quale assume temporaneamente le funzioni di Presidente.

3 – Nella medesima seduta la RSU procederà all'elezione del Coordinatore e di tre vice Coordinatori. Per tale elezione è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti. Per essere eletti è necessario che i candidati conseguano i 2/3 delle preferenze. Se il suddetto quorum non è raggiunto neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. La lista alla quale fa riferimento il Coordinatore non può avere vice Coordinatori. I tre vice Coordinatori devono appartenere a tre liste differenti. L'elezione del Coordinatore e dei tre vice Coordinatori dovrà essere effettuata a scrutinio segreto.

4 – La RSU elegge al proprio interno una delegazione abilitata alla contrattazione integrativa, per le materie previste dal vigente CCNL. La delegazione trattante è composta, oltre che dal Coordinatore e dai tre vice Coordinatori della RSU, da un rappresentante per ciascuna lista che ha ottenuto propri rappresentanti in seno alla R.S.U.. A tal fine il rappresentante di ciascuna lista comunicherà il nominativo del proprio delegato.

ART. 3

COMPITI E FUNZIONI DELLA RSU

1 – Compiti e prerogative della RSU sono individuati dai pertinenti Accordi Nazionali Quadro, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle leggi vigenti nel tempo.

ART. 4
COMPITI E FUNZIONI DEL COORDINATORE E DEI VICE COORDINATORI

1 – Il Coordinatore provvede alla convocazione della RSU, definendone l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola l'attività. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Coordinatore sono espletate dal vice Coordinatore presente più anziano.

2 – Il Coordinatore della RSU può delegare, a uno o più vice Coordinatori, compiti e funzioni attinenti specifiche materie.

3 – Il Coordinatore della RSU intrattiene i formali rapporti con l'Amministrazione e con le Organizzazioni Sindacali.

ART. 5
COMPITI E FUNZIONI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

1 – La Delegazione trattante della RSU assicura, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- preparazione degli atti istruttori degli argomenti da portare in discussione e all'eventuale approvazione della RSU;
- raccolta e divulgazione delle informazioni;
- controllo del corretto utilizzo delle prerogative sindacali pertinenti alla RSU;
- coordinamento dell'attività dei gruppi di lavoro.

ART. 6
UFFICIO DI SEGRETERIA

1 – Per l'espletamento delle proprie funzioni, compresa l'attività di supporto amministrativo (redazione dei verbali, predisposizione degli ordini del giorno, convocazioni, divulgazione dei documenti, etc.), può essere costituito un ufficio di segreteria composto da un numero compreso tra 3 e 5 unità eletti dalla RSU.

ART. 7
FUNZIONAMENTO DELLA RSU

1 – La RSU si riunisce, di norma, una volta al mese. La RSU può, inoltre, essere convocata dal Coordinatore, ogni qual volta lo stesso lo ritenga necessario e può essere, inoltre, convocata su richiesta motivata di 1/3 dei componenti della RSU o da n. 3 componenti la "delegazione trattante".

2 – Il Coordinatore convoca la RSU, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza la convocazione può avvenire tramite fax e in casi eccezionali telefonicamente il giorno prima della seduta. Nel corso della riunione deve essere approvato il verbale della riunione precedente.

La riunione è valida se è presente la maggioranza (metà più uno) della RSU. Le assenze giustificate, inviate per iscritto, riducono il numero dei componenti ai fini del computo del numero legale.

Non sono valide deleghe di voto.

In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive il componente verrà dichiarato "decaduto" dalla carica e si procederà così come regolamentato al successivo art. 11.

Le funzioni di segretario vengono espletate da un componente l'ufficio di segreteria, come individuato al precedente art. 6.

3 – Per il lavoro istruttorio su tematiche specifiche inerenti le materie delegate dal CCNL alla negoziazione integrativa, la RSU può articolarsi in commissioni di lavoro attinenti le seguenti materie e/o altre materie che di volta in volta si renda necessario demandare ad una valutazione preliminare:

- organizzazione del lavoro;
- trattamento accessorio;
- sicurezza sul posto di lavoro;
- informazione, esame e formazione.

Ogni commissione nomina un presidente al quale viene attribuito il compito di convocare i componenti, fissare l'ordine del giorno e di organizzarne l'attività.

Le commissioni sono aperte alla partecipazione di tutti i componenti della RSU e possono essere integrate da esperti.

Le commissioni non hanno potestà decisionale, ogni determinazione assunta deve essere ratificata dalla RSU.

ART. 8

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ED APPROVAZIONE DELLE DECISIONI

1 – Per la validità delle sedute della RSU sono necessarie le condizioni di cui all'art. 7 – comma 2 - del presente Regolamento.

Le decisioni sono assunte sia per l'approvazione delle ipotesi di "Accordo" sia per ogni problematica posta all'ordine del giorno della seduta della RSU a maggioranza dei presenti (cioè metà più uno) ed a scrutinio palese e valgono erga omnes, salvo che non sia richiesta una diversa votazione nei casi previsti dal presente regolamento.

ART. 9

PROCEDURE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI "ACCORDI"

1 – A conclusione delle trattative l'accordo può essere sottoscritto da parte della delegazione sindacale trattante, dopo che lo stesso è stato approvato dalla RSU ai sensi dell' art. 8 del presente regolamento.

ART. 10

DIRITTI - PERMESSI - LIBERTÀ SINDACALI E TUTELE

1 – La RSU, secondo le vigenti disposizioni di legge, regolamenti e contratti, ha diritto:

- di indire assemblee dei lavoratori;
- di utilizzare permessi retribuiti;
- di utilizzare permessi non retribuiti;
- di affissione, di accesso ai locali ed alle attrezzature..

Per la trattazione di quanto è oggetto del presente articolo si rinvia alla normativa che regola la materia in questione.

ART. 11

DIMISSIONI O CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1 – In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, di dimissioni o di cessazione dal servizio di uno dei componenti della RSU, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Alla formalizzazione della sostituzione provvederà il Coordinatore della RSU che ne darà comunicazione all'Amministrazione, contestualmente alla comunicazione del nominativo subentrante.

ART. 12
NORMA FINALE

1 – Per l'approvazione, modificazione e/o integrazione del presente Regolamento è richiesto il quorum dei $\frac{2}{3}$ i componenti la RSU e la decisione deve essere adottata con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ i componenti presenti.

Se il suddetto quorum non dovesse essere raggiunto sia per la validità della seduta sia per la votazione, si procede al terzo esperimento, a maggioranza dei componenti presenti (cioè metà più uno).

Palermo, 22 dicembre 2005

LA R.S.U.